REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 382/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa myśliwska» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa myśliwska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2].

(2) Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione, in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, motivata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006. Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(3) Poiché è stato raggiunto un accordo entro sei mesi senza modifica degli elementi pubblicati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve prendere una decisione.

(4) Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dunque procedere alla registrazione della suddetta denominazione.

(5) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
[2] GU C 160 del 14.7.2009, pag. 12.

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

POLONIA

Kiełbasa myśliwska (STG)